

Prot. 316/2021

Roma, 6 agosto 2021

Servizio Regolamentazione e Analisi
Macroprudenziale
Divisione Bilanci e segnalazioni
via Milano 53
00184 Roma

Inviata a mezzo PEC a: ram@pec.bancaditalia.it

OSSERVAZIONI ED EMENDAMENTI PROPOSTI DA ASSOCONFIDI SUL DOCUMENTO DELLA BANCA D'ITALIA PER LA CONSULTAZIONE RELATIVO AL "Bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari".

In riferimento al documento in consultazione pubblica sul "*Bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari*", Assoconfidi formula le seguenti osservazioni.

Nota illustrativa

I. Proposte di modifica applicabili al bilancio delle banche ed al bilancio degli intermediari finanziari IFRS non bancari tra i quali sono compresi anche i Confidi vigilati.

I. Schemi di Stato Patrimoniale e di Conto Economico

Dopo la modifica che si intende apportare nella voce "*Cassa e disponibilità liquide*" dovranno essere rilevati anche i crediti a vista verso le banche, pertanto nella voce "*Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato*" saranno invece inclusi i crediti verso banche diversi da quelli a "*vista*", inclusi nella voce "*Cassa e disponibilità liquide*".

Assoconfidi premette la totale condivisione della modifica in esame in quanto tende a meglio rappresentare anche la specifica operatività dei Confidi.

Al contempo Assoconfidi propone di inserire una specifica informativa per i Confidi al fine di distinguere quali sono le risorse depositate presso le banche da inserire nella voce "*Cassa e disponibilità liquide*" rispetto a quelle da inserire nella voce "*Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato*" in modo da rendere uniforme il comportamento dei Confidi.

ASSOCONFIDI

Viale dell'Astronomia 30

00144 Roma

Tel. 06. 5903593 Fax 06. 5903362

e-mail: info@assoconfiditalia.it

In passato gli schemi di bilancio dei Confidi prevedevano la distinzione tra "risorse disponibili" e "risorse indisponibili" che potrebbe essere recuperata.

A.1	<u>STATO PATRIMONIALE</u>	199X	199X -1
ATTIVO			
10	Cassa e disponibilità		
20	Crediti verso enti creditizi		
21	Crediti indisponibili verso enti creditizi		
30	Crediti verso enti finanziari		
	(a) a vista		
	(b) altri crediti		

Nella voce "Cassa e disponibilità liquide" potrebbero quindi confluire le risorse depositate nei conti correnti bancari relativi alle disponibilità del Confidi, ovvero ai cosiddetti "conti di gestione" nei quali confluiscono commissioni, quote sociali, rendimenti sugli investimenti effettuati con risorse disponibili etc.

Nella voce "Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato" potrebbero invece confluire le risorse specificatamente vincolate per la costituzione dei fondi rischi, le risorse relative ai fondi pubblici in gestione, ai fondi per l'abbattimento dei tassi di interesse e tutte le altre somme che hanno un vincolo di destinazione specifico.

Anche se tali risorse possono essere considerate tecnicamente "a vista" scontano tuttavia un vincolo di destinazione e non sono quindi totalmente disponibili per il Confidi.

Tale chiarimento consentirebbe inoltre di allineare il comportamento dei Confidi vigilati con quello dei Confidi minori.

Infatti, nel Manuale sui bilanci dei Confidi minori predisposto da Assoconfidi (pagg. 36 e 37) è stata precisata la suddetta distinzione:

NOTE DI COMMENTO

Risulta importante evidenziare come nelle disponibilità liquide siano comprese le disponibilità "a vista" presso le banche ovvero le somme che possono essere ritirate da parte del Confidi in qualsiasi momento senza preavviso o con un preavviso di 24 ore o di un giorno lavorativo.

Nel Provvedimento per i Confidi vigilati invece i conti correnti devono essere riclassificati nella voce 60 relativa ai crediti verso banche e non nella voce 10 relativa alla cassa e disponibilità liquide¹.

¹ ATTIVO - Cassa e disponibilità liquide - Formano oggetto di rilevazione nella presente voce le valute aventi corso legale, comprese le banconote e le monete divisionali estere. Non si menzionano quindi i "crediti a vista".

Inoltre la voce 60 crediti comprende i crediti verso banche che comprendono i depositi e i conti correnti (vedi tabella 6.1).

Si ritiene pertanto, anche alla luce delle differenze tra i due Provvedimenti, che i saldi dei conti correnti, che rispettano le condizioni sopra indicate, debbano rientrare all'interno della voce 10 dell'attivo di bilancio. I conti di gestione possono quindi facilmente possedere le caratteristiche per rientrare all'interno delle disponibilità liquide, mentre maggiore attenzione andrà posta ai conti correnti aperti presso le banche a fronte di operazioni di garanzia (conti correnti sui quali sono vincolate risorse in base al moltiplicatore previsto dalle singole convenzioni) o per la gestione di contributi pubblici.

Assoconfidi propone pertanto di inserire a commento della voce "Cassa e disponibilità liquide" indicazione analoga a quella fornita per i Confidi minori nel manuale Assoconfidi.

IV. Nota integrativa: Informazioni sul Conto Economico

Nelle note di spiegazione al documento in consultazione si riporta che “[...] i principali aspetti di novità introdotti riguardano la rappresentazione in bilancio: [...]; iii) del dettaglio informativo sulle commissioni attive e passive; [...]”

Con particolare riferimento agli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari, tuttavia, viene precisato che “per gli intermediari iscritti all’albo di cui all’art. 106 del T.U.B. non verrebbe richiesto in nota integrativa il nuovo dettaglio informativo sulla composizione delle commissioni attive e passive previsto per il bilancio delle banche”.

Assoconfidi accoglie con favore tale previsione contenuta nel documento in consultazione oggetto d’esame e, al contempo, propone di **specificare in maniera puntuale** quale tipologia di ricavi derivanti dalle attività svolte dai Confidi possa essere correttamente allocata alla voce 40 del conto economico “commissioni attive”.

Richiamando di seguito quanto previsto dal Provvedimento in relazione a tale posta di bilancio, si propongono le seguenti modifiche e/o integrazioni al testo (in rosso):

“Nelle presenti voci figurano i proventi e gli oneri relativi, rispettivamente, ai servizi prestati e a quelli ricevuti dall’intermediario sulla base di specifiche previsioni contrattuali (garanzie, incassi e pagamenti, gestione e intermediazione, ecc.).

Con particolare riferimento ai Confidi sono inclusi nelle commissioni attive i proventi derivanti da:

- attività di istruttoria svolta in forma accessoria all’attività prevalente di rilascio della garanzia fideiussoria;*
- attività di istruttoria svolta in forma accessoria all’attività residuale di concessione di finanziamenti diretti, nel rispetto dei limiti fissati dalla vigente normativa;*
- servizi connessi all’attività principale, svolti nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge e delle disposizioni dettate dalla Banca d’Italia, intendendosi per tali le attività accessorie che consentano all’intermediario di sviluppare la propria attività e aventi finalità coerenti con la medesima, quali a titolo esemplificativo i servizi di consulenza in materia economica e finanziaria, i servizi di informazione, di assistenza nella stipula di convenzioni con banche, intermediari finanziari o altri soggetti, a condizione che le*

predette attività siano strettamente finalizzate a favorire l'accesso al credito alle imprese associate e al rilascio della garanzia fideiussoria da parte dell'intermediario.

Dalle commissioni attive vanno esclusi i proventi che, in base a disposizioni di legge o a norme contrattuali, costituiscono il mero rimborso delle spese sostenute dall'intermediario (ad esempio, imposte di bollo, spese di invio di estratti conto, spese per la duplicazione dei documenti), da ricondurre fra gli "Altri proventi gestione".

Sono inclusi anche i premi relativi ai derivati creditizi assimilati alle garanzie ai sensi dell'IFRS 9 nonché le spese per l'assicurazione/riassicurazione dei crediti.

Le commissioni attive percepite sulle garanzie rilasciate vanno rilevate, al netto della quota che rappresenta il recupero dei costi sostenuti nell'esercizio di emissione, nel conto economico pro rata temporis tenuto conto della durata e del valore residuo delle garanzie stesse.

Sono esclusi i proventi e gli oneri considerati nella determinazione del tasso effettivo di interesse (da ricondurre nelle voci "Interessi attivi e proventi assimilati" e "Interessi passivi e oneri assimilati" del conto economico) delle attività e passività finanziarie. [...]"

La proposta di integrazione sopra formulata consentirebbe di avere riferimenti puntuali ed autorevoli per operare in modo corretto l'imputazione dei proventi nelle poste di conto economico previste dallo schema di bilancio adottato dai Confidi vigilati.

Tale integrazione, inoltre, riflette e rappresenta in modo più adeguato l'operatività dei Confidi vigilati in funzione delle diverse attività svolte dai medesimi in forma accessoria e ausiliaria rispetto all'attività principale di rilascio garanzie mutualistiche e, nei limiti previsti dalle disposizioni di legge vigenti, di concessione di finanziamenti diretti.

IV. Nota integrativa: Informazioni sul Conto Economico

In relazione alla nuova informativa da fornire relativamente alla voce "Accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri" Assoconfidi propone di integrare tale informativa con le indicazioni sulla contabilizzazione nei Confidi del contributo della Legge di Stabilità 2014 e degli altri contributi pubblici con finalità di fondo rischi.

Premessa

La legge di stabilità 2014 ha previsto la erogazione di un contributo a favore dei Confidi sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia o raggruppati in reti caratterizzate da importanti volumi di attività (garanzie complessive in misura pari ad almeno 150 milioni di euro).

Assoconfidi propone l'inserimento nel Provvedimento sulla redazione del Bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari la più idonea classificazione in bilancio di tale contributo ed il successivo trattamento contabile nelle ipotesi di utilizzo/rimborso.

Si dovrà allo scopo tenere in debito conto sia la natura del contributo, sia l'informativa richiesta per giustificare gli utilizzi e l'operatività svolta, sia i vincoli posti dalle norme (dall'uso degli interessi maturandi alla non applicazione di premi al rischio, e le ipotesi di restituzione in caso di mancato utilizzo). Il decreto di

ASSOCONFIDI

Viale dell'Astronomia 30

00144 Roma

Tel. 06. 5903593 Fax 06. 5903362

e-mail: info@assoconfiditalia.it

assegnazione indica che il contributo è finalizzato alla costituzione di un *apposito e distinto fondo rischi* – separato dal patrimonio del Confidi - e sia da utilizzare esclusivamente per la *concessione di nuove garanzie* in favore delle piccole e medie imprese, nei limiti e con le modalità previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 3/1/2017, e dal decreto di concessione stesso.

Nella delibera di assegnazione viene indicato che il Confidi si impegna a garantire la gestione contabile separata del fondo di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto degli obblighi di monitoraggio e controllo previsti dall’articolo 11 del decreto 3/1/2017. Inoltre, come previsto dall’articolo 10, comma 2, del decreto 3/1/2017, gli interessi attivi maturati sul fondo rischi sono destinati ad incrementare il fondo stesso e possono essere utilizzati dal Confidi esclusivamente per le finalità di cui all’art. 2, comma 3, del citato decreto 3/1/2017.

Il comma 14 dell’art.13 della legge Confidi indica che:

Il patrimonio netto dei Confidi, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, non può essere inferiore a 250 mila euro.

Dell’ ammontare minimo del patrimonio netto almeno un quinto è costituito da apporti dei consorziati o dei soci o da avanzi di gestione. Al fine del raggiungimento di tale ammontare minimo si considerano anche i fondi rischi costituiti mediante accantonamenti di conto economico per far fronte a previsioni di rischio sulle garanzie prestate.

Per i Confidi il patrimonio netto, i fondi rischi indisponibili, e il fondo rischi garanzie prestate, sono considerati complessivamente come “macroimporto” a copertura delle garanzie rilasciate. La classificazione in una voce di bilancio come fondo rischi permetterebbe di dare maggiore evidenza della natura di “copertura dei rischi” di tale contributo.

Il Decreto liquidità n.23 del 23.04.2020 pubblicato in G.U. del 6 giugno 2020 Art.13 comma 1 lettera n-bis dispone che:

Previa autorizzazione della Commissione europea al fine di rafforzare il supporto all'emergenza da COVID-19 prestato dalle cooperative e dai Confidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i soggetti di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 2017, possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi pubblici, con esclusione di quelli derivanti dalle attribuzioni annuali di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, esistenti alla data del 31 dicembre 2019. Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio netto, anche ai fini di vigilanza, dei relativi Confidi, senza vincoli di destinazione.

Anche in questa normativa, specifica per il rafforzamento patrimoniale dei Confidi, si individua che la classificazione prevista per i contributi pubblici, ad esclusione dei contributi legge 108/1996 (usura) è: fondi rischi, altri fondi o riserve patrimoniali.

Non è mai indicata invece la voce “altre passività”.

Assoconfidi ritiene che tale contributo *non sia qualificabile* come un *fondo di terzi in gestione*, infatti, come definito da Banca d’Italia (vedi nota ²), sono da classificare “fuori bilancio” come patrimonio di terzi gestito, i fondi quando:

- l’organo deliberante il suo utilizzo è esterno al Confidi;
- la commissione di gestione è a carico dell’ente gestore;

queste due caratteristiche NON sono presenti nel caso in esame e pertanto si propende per una collocazione del contributo all’interno del bilancio del Confidi, secondo le modalità ora descritte.

Non si ritiene condivisibile la collocazione alla voce 80 altre passività in quanto i fondi classificati in questa voce devono avere le seguenti tre caratteristiche:

- natura di mero servizio (organo deliberante esterno al Confidi, caratteristica non presente);
- remunerazione tramite un compenso forfettario (non è prevista alcuna commissione forfettaria a favore del Confidi per la gestione di questo fondo);
- somme che non siano fruttifere di interessi.

Delle tre caratteristiche il contributo derivante dalla Legge stabilità 2014 presenta solo la mancata presenza di interessi ma le prime due non sussistono.

Il contributo è da considerarsi come un incremento dei fondi rischi in dotazione al patrimonio del Confidi, per prestare garanzie e da utilizzare esclusivamente per la copertura di eventuali perdite su operazioni che potranno essere escuse.

Quindi, in sostanza, si tratterà di operare come fondo costituente patrimonio e bilancio del Confidi, gestito e monitorato secondo modalità di esposizione in nota integrativa e rendicontative richieste dalla normativa specifica.

Poiché è prevista la restituzione del contributo non utilizzato alla fine del 7° anno successivo alla erogazione, ritenuta tuttavia prevalente la natura di fondo rischi esso assumerà la natura di debito solo per l’eventuale valore della parte non utilizzata, e al momento del verificarsi della situazione debitoria che si presume rilevabile a debito nel bilancio chiuso dopo il 7° anno.

La natura di debito si concretizzerà al termine del suddetto termine o nel momento in cui sorgesse una ragionevole certezza che, entro la scadenza, le condizioni previste dal bando non vengano rispettate (ad es. se non fosse più possibile raggiungere il moltiplicatore previsto).

² 5.1 Operazioni effettuate per conto di terzi

Confluiscono nella categoria di censimento *operazioni effettuate per conto di terzi* i finanziamenti erogati dall’intermediario a valere su fondi pubblici la cui gestione, che riveste natura di mero servizio, è caratterizzata dalla circostanza che l’organo deliberante è esterno all’intermediario stesso il quale svolge, dietro pagamento di una provvigione o di una commissione forfettaria, esclusivamente attività di tipo istruttorio, di erogazione, di riscossione e di riversamento somme per conto dell’ente interessato.

ASSOCONFIDI

Viale dell’Astronomia 30

00144 Roma

Tel. 06. 5903593 Fax 06. 5903362

e-mail: info@assoconfiditalia.it

Le istruzioni per la redazione del bilancio dei Confidi vigilati hanno previsto la nuova voce 100.a: fondi rischi garanzie prestate. In base alle considerazioni esposte sulla natura del contributo, Assoconfidi propone di classificare lo stesso in una voce di fondo rischi e in particolare alla voce 100.c: altri fondi, così come per i Confidi minori è stata creata la voce 85.

La creazione di una voce specifica anche per i Confidi vigilati, (ad esempio la voce 105) avrebbe certamente il vantaggio di rendere più chiara la rappresentazione dei fondi rischi nel bilancio dei Confidi vigilati ma potrebbe generare problematiche nell'ambito delle segnalazioni di vigilanza.

La collocazione in bilancio evidenzia infatti la caratteristica del fondo che si pone esattamente in mezzo tra le passività con natura di debito e le voci di patrimonio netto, rendendo utilità anche al calcolo di indicatori gestionali.

Da tali assunti Assoconfidi propone che, per i Confidi vigilati, il contributo vada iscritto alla voce 100 c di stato patrimoniale passivo, come meglio sotto specificato, come per i Confidi minori sono iscritti alla voce 85 di stato patrimoniale passivo: fondi destinati all'attività di garanzia.

Al momento della maturazione di perdite (anche presunte) su crediti relative a tali garanzie il Confido vigilato registrerà la perdita su crediti nell'apposita voce di c/e 170 e in contropartita l'utilizzo del contributo alla voce 220 c/e: Altri proventi di gestione.

Tali considerazioni possono essere fatte valere per tutti i fondi rischi costituiti dai Confidi tramite l'utilizzo di apposite risorse pubbliche che presentano vincoli di destinazione, come ad esempio alcuni fondi delle camere di commercio o i fondi POR per cui era stata raggiunta l'operatività prevista.

La Segreteria Assoconfidi